

“REGOLAMENTO PER L’INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO DELL’AVVOCATO STABILITO (AVVOCATO INTEGRATO)” Approvato in data 23-4-2015

Art. 1

Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 96/2001 si intende l’esercizio reale dell’attività professionale senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l’attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata complessiva, e senza calcolare il periodo di interruzione, almeno triennale e sempre che l’attività professionale possa essere valutata come effettiva e regolare.

Il Consiglio dell’Ordine considera interruzioni dovute ad eventi di altra natura ai sensi del comma che precede gli eventi interruttivi dell’esercizio dell’attività professionale superiori ad un periodo massimo complessivo di due mesi per ogni anno del triennio prescritto dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 96/2001, determinati dai seguenti casi che vanno documentati e, se possibile, previamente comunicati: grave malattia o infortunio invalidante, maternità, gravi motivi di famiglia per la durata da stabilire secondo le particolari condizioni del caso e sulla base della documentazione presentata dall’interessato.

Il Consiglio dell’Ordine potrà considerare interruzioni ai sensi del comma 2 del presente articolo anche altri eventi documentati e, se possibile, previamente comunicati. Nel caso in cui l’interruzione dell’esercizio dell’attività non sia suscettibile di essere valutata ai sensi del presente articolo, il periodo di attività svolto rimarrà senza effetti ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115 e il periodo triennale prescritto decorrerà nuovamente dall’intervenuta conclusione dell’evento interruttivo, debitamente documentata a cura dell’interessato.

Art. 2

L’esercizio della professione in Italia in modo effettivo e regolare con il titolo di origine da parte dell’avvocato stabilito è comprovato, di norma, da:

- a)** una relazione descrittiva del numero e della natura delle pratiche trattate e delle prestazioni rese ai sensi degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n. 96/2001 e, in particolare, **1)** dei giudizi italiani civili e/o penali e/o amministrativi e/o tributari e/o contabile in cui l’avvocato stabilito ha svolto la rappresentanza, assistenza e difesa tecnica d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato; **2)** delle pratiche stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, alle quali ha eventualmente preso parte ; **3)** delle pratiche stragiudiziali di assistenza e/o consulenza sul diritto dello Stato membro di origine e/o sul diritto internazionale alle quali ha eventualmente preso parte;

- b) documentazione attestante prestazioni giudiziali in almeno cinque nuovi giudizi italiani penali e/o civili e/o amministrativi e/o tributari e/o contabili
- c) documentazione attestante prestazioni stragiudiziali – alle quali ha eventualmente preso parte - di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, e/o dello stato membro di origine, per ogni anno del triennio;

L'istanza dell'avvocato stabilito volta ad ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ai fini dell'integrazione va corredata dalla documentazione indicata sub a), b) e c) e va redatta secondo il modello ordinario. L'istanza deve essere comprensiva della domanda di dispensa dalla prova attitudinale prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, nonché della dichiarazione circa l'eventuale esistenza di procedimenti penali a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine.

Il Consiglio dell'Ordine potrà valutare al fine dell'accoglimento dell'iscrizione all'albo con dispensa della prova attitudinale la documentazione prodotta sub a), b), c) tenendo conto della obiettiva complessità, rilevanza, importanza delle questioni giuridiche trattate nelle pratiche indicate e della rilevanza della partecipazione dell'Avvocato stabilito richiedente.

In ogni caso, il Consiglio dell'Ordine potrà invitare l'Avvocato stabilito richiedente al fine di verificare il carattere regolare ed effettivo dell'attività esercitata, a fornire oralmente o per iscritto chiarimenti o precisazioni supplementari in merito alle informazioni e/o ai documenti forniti.

Il Consiglio dell'Ordine può chiedere informazioni alle Amministrazioni Pubbliche e agli Uffici interessati e invitare l'istante a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.

In ogni caso, l'avvocato stabilito dovrà essere in regola con gli obblighi prescritti dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 6, comma 10, del D.Lgs. n. 96/2001.

Art. 3

Ai fini della dispensa dalla predetta prova attitudinale, fermo restando l'onere di documentare ai sensi del precedente art. 2 di aver esercitato in Italia dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, e per un triennio in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine, nei sensi sopra indicati, l'avvocato stabilito che sia in grado di provare detto esercizio per un periodo inferiore relativamente alle pratiche giudiziali e/o stragiudiziali attinenti al diritto

italiano, può documentare al Consiglio dell'Ordine di aver acquisito in altro modo conoscenze ed esperienze professionali nel diritto italiano e di aver partecipato a corsi o seminari per l'apprendimento della lingua italiana e del diritto italiano, compreso l'ordinamento forense e la deontologia professionale. In tal caso, il Consiglio dell'Ordine dovrà valutare il raggiungimento del requisito di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 96/2001 e la capacità di proseguire l'attività professionale in Italia sulla base di un colloquio.

Art. 4

Il Consiglio dell'Ordine può sempre rigettare l'istanza dell'avvocato stabilito volta all'iscrizione all'Albo degli Avvocati con dispensa dalla predetta prova attitudinale in pendenza di procedimenti disciplinari o per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, il Consiglio dell'Ordine, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicherà all'istante i motivi ostavi all'accoglimento della istanza di iscrizione all'Albo degli Avvocati con dispensa dalla predetta prova attitudinale, concedendo termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, il Consiglio dell'Ordine darà ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 5

Il presente regolamento, come approvato, entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito internet www.ordavvsa.it.

Salerno, li 23 aprile 2015